

LEGGE DI BILANCIO 2021- 1[^] PARTE

A cura di: Ernesto Gatto

PROROGA SOSPENSIONE BLOCCO PAGAMENTI P.A.

DI. 15 gennaio 2021 n. 3

Fino al 31/01/2021 gli organi della Pubblica Amministrazione e le società partecipate, prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo oltre € 5.000, sono state dispensate dall'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente rispetto all'obbligo di versamento di una o più cartelle esattoriali per una somma almeno pari a quella spettante



Ricordiamo che l'art. 48/bis del Dpr 602/73 prevede che in caso positivo, il pagamento viene sospeso e la situazione deve essere segnalata all'Agenzia della Riscossione



Il contribuente con cartelle non pagate che siano oggetto di piano di rateizzazione in corso non è soggetto al blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione

PROROGA SOSPENSIONE BLOCCO RIMBORSI P.A.

DI. 15 gennaio 2021 n. 3

Fino al 31/01/2021 l’Agenzia delle Entrate è tenuta all’erogazione dei rimborsi fiscali (Iva, Irpef, Ires ed Irap) ai contribuenti senza la previa verifica che gli stessi abbiano o meno somme iscritte a ruolo, perché in caso positivo la stessa, in tempi normali, avrebbe dovuto segnalare la circostanza all’Agenzia della Riscossione (Art. 28/ter Dpr 602/73)



In questi casi l’Ader notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo e lo invita a comunicare entro 60 gg. se intende accettare o meno tale proposta



In caso di accettazione della proposta l’Ader movimenta le somme che le sono state messe a disposizione dall’Ade nei limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo

PROROGA TERMINE PAGAMENTO RUOLI ESATTORIALI SOSPESI

DI. 15 gennaio 2021 n. 3

Le cartelle esattoriali scadenti tra 08/03/2020 e 31/01/2021 devono essere pagate entro il 01/03/2021 ivi comprese quelle notificate ante 08/03 ma con scadenza del pagamento ricadente nel periodo di sospensione

In alternativa al pagamento in unica soluzione entro il 01/03/2021, il contribuente può formulare entro la stessa data istanza di rateizzazione

Per chi aveva rateizzazioni pendenti all'08/03/2020 il termine dell'01/03/2021 per proseguire con i versamenti decade solo in presenza di 10 rate non pagate (anche non consecutive)

Le azioni esecutive potranno essere riprese da febbraio 2021 solo in capo ai contribuenti con morosità già conclamate prima dell'08/03/2020

NUOVE CHANCE DI DILAZIONE PER LE RATE SCADUTE

Seppur in presenza di cartelle scadute da tempo, anche se oggetto di precedenti piani di rientro decaduti, entro il 31/12/2021 si potrà presentare una nuova domanda di dilazione, senza versare le rate scadute (art. 13 decies DL 137/2020)

A partire da febbraio 2021 potranno ripartire anche i pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati prima della sospensione intervenuta in data 08/03/2020 sia per le procedure esattoriali che per quelle davanti al giudice ordinario

NUOVE CHANCE DI DILAZIONE PER LE RATE SCADUTE

Il rompicapo delle rateizzazioni

Viene prorogato al 31/12/2021 il termine per formulare istanza di rateizzazione da parte dei contribuenti che hanno ricevute cartelle per le quali all'08/03/2020 non erano ancora scaduti i 60 giorni dalla notifica previsti per l'obbligo di pagamento

Viene prorogato al 31/12/2021 il termine per formulare istanza di rateizzazione da parte dei contribuenti che all'08/03/2020 avevano cartelle scadute e mai dilazionate nonché ai contribuenti con dilazioni già decadute a quella data

In entrambi i casi, se si presenta entro fine 2021 istanza di rateizzazione, si beneficia dell'allungamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal beneficio del termine e si evitano le azioni di recupero coattivo che ripartiranno da marzo 2021

PROROGA TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

Tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano al 31/12/2022

Con riferimento alle istanze di rateazione presentate entro la fine del 2021, per debiti fino a € 100.000 (prima il limite era € 60.000), non è richiesta alcuna documentazione che attesti lo stato di difficoltà del debitore

NUOVA CAUSA DI DECADENZA DAI PIANI DI RIENTRO

Limitatamente alle istanze di rateazione presentate nel 2021, la causa di decadenza dal piano di rientro si verifica solo con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive

Sono ammessi alle istanze di rateazione anche i soggetti decaduti, nel corso del 2019, dalle prime due edizioni della rottamazione


PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO

Il termine del 10/12/2020 per il versamento delle rate di «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio» scadenti nel 2020 è prorogato all'01/03/2021 (senza i 5 giorni di tolleranza)


Nelle istanze di rateazione presentate entro il 31/12/2021 per importi < € 100.000, il contribuente è libero di scegliere nel limite max di 72 rate mensili

I contribuenti potranno accorpare in un unico piano di rientro sia i debiti scaduti ante 08/03/2020 che quelli scaduti successivamente a tale data


CASSA INTEGRAZIONE PROFESSIONISTI GESTIONE SEPARATA



ESONERO PARZIALE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI



AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO



IL PIANO DI TRANSIZIONE 4.0 ED I NUOVI CREDITI D'IMPOSTA

Bonus Investimenti Mezzogiorno con utilizzo in compensazione in unica soluzione immediata

Bonus Investimenti intero Paese con utilizzo in compensazione in unica soluzione immediata

Bonus investimenti intero Paese con utilizzo in tre quote dall'anno di interconnessione del bene

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sull'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature relative ad una nuova attività, ovvero all'ampliamento o diversificazione della stessa

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali nuovi esclusi fabbricati e autovetture (sono compresi gli autocarri) cumulabile con il bonus investimenti nel mezzogiorno

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali materiali ad alta automazione inclusi nell'allegato «A» alla legge n. 232/2016 (ex iper ammortamento 250%)

45% piccole imprese

10% piccole imprese

50% nel 2021

35% medie imprese

10% medie imprese

Utilizzo in 3 quote annuali

25% grandi imprese

~~— Escluso le grandi imprese —~~

Imprese di qualunque dimensione

Per i codici da utilizzare nel Mod. F24 vedi Ris. 3/E del 13/01/2021 (6932, 6933 e 6934) o (6935, 6936 e 6937)

Per tutti i codici l'anno di riferimento è quello di entrata in funzione o di interconnessione dei relativi beni

IL PIANO DI TRANSIZIONE 4.0 ED I NUOVI CREDITI D'IMPOSTA

Bonus investimenti nel territorio nazionale con utilizzo in 3 quote dall'anno di entrata in funzione



Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sull'acquisto di beni immateriali (software, sistemi, piattaforme) inclusi nell'allegato «B» alla legge n. 232/2016 (ex super ammortamento 140%)



Bonus investimenti nel territorio nazionale con utilizzo in 3 quote dall'anno di entrata in funzione



Viene istituito per l'anno 2022 un credito d'imposta per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, a distanza ed in smart working



Bonus investimenti nel territorio nazionale con utilizzo in 3 quote dall'anno di entrata in funzione

20% per imprese di ogni dimensione

15% per imprese di ogni dimensione

Spesa massima € 2.000.000

Spesa massima € 1.000.000

Spesa massima € 2.000.000

€ 4.000.000 per Ricerca e Sviluppo

Tutti i crediti d'imposta sono cumulabili con il Bonus Mezzogiorno

Vi rientra anche la formazione dell'imprenditore

La nuova normativa (più favorevole) si applica già ai beni entrati in funzione dopo il 16/11/2020

Indicazione in fattura ex Risposta 438/2020 (Legge 160/2019-comma 188) o (Legge 178/2020-comma 1054)

IL PIANO DI TRANSIZIONE 4.0 ED I NUOVI CREDITI D'IMPOSTA

Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali

Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base del decreto Mise 18/04/2005 e Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE

Piccola
Impresa

Ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio $< € 10 \text{ mln}$

Media
Impresa

Ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo $< € 50 \text{ mln}$. o un totale di bilancio $< € 43 \text{ mln}$

Grande
Impresa

Ha oltre 250 occupati e un fatturato annuo $> € 50 \text{ mln}$. o un totale di bilancio $> € 43 \text{ mln}$

NORMA GENERALE SULLA NON IMPONIBILITA' DEI BONUS DA COVID-19

Tutte le agevolazioni introdotte dalla normativa di emergenza Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposte dirette

Contributi a fondo perduto

Credito d'imposta affitti

Credito d'imposta sanificazione

Credito d'imposta aumenti di capitale

Bonus filiera della ristorazione

Contributo esercizi centri storici

Credito d'imposta sulle aggregazioni

Credito d'imposta adeguamento luoghi di lavoro

I codici per la restituzione spontanea con Mod. F24 di contributi a fondo perduto non spettanti sono: «8077» (Quota Capitale), «8078» (Interessi) e «8079» (Sanzione), è possibile applicare il ravvedimento operoso ma non utilizzare crediti in compensazione

IL PIANO DI TRANSIZIONE 4.0 ED I NUOVI CREDITI D'IMPOSTA

Soltanto il credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno concorre a formare il reddito ai fini Ires, Irpef ed Irap (con la stessa cadenza della procedura di ammortamento) mentre tutti gli altri crediti d'imposta NO

Considerato che l'emergenza Covid ha prodotto diversi crediti d'imposta (tutti non imponibili) quest'anno avremo maggiori probabilità di un risultato d'esercizio fiscale più basso di quello civilistico

Il solo credito d'imposta del 10% sui beni strumentali ordinari è rivolto anche ai Professionisti, tutti gli altri sono riservati alle Imprese, i crediti d'imposta Italia 4.0 sono estesi anche agli agricoltori, non così il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Classificazione dei contributi

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

Sono finalizzati all'acquisto di beni strumentali ammortizzabili

Esempio

Credito d'imposta sugli investimenti beni strumentali

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Vengono erogati per la riduzione di costi o per l'integrazione di ricavi di esercizio

Esempio

Credito d'imposta spese di sanificazione

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Favoriscono il potenziamento della impresa o coprono perdite di esercizio

Esempio

I contributi a fondo perduto (senza vincolo di utilizzo)

CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Rilevanza fiscale dei contributi



CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Collocazione in bilancio dei contributi

Contributi in conto impianti



Esistono due metodi di contabilizzazione



Riduzione del costo storico del cespote (Metodo diretto)

Rilevazione del contributo a conto economico (Metodo indiretto)

Contributi in conto esercizio



Voce A-5 «Altri ricavi e proventi» con il criterio di competenza



Se hanno natura finanziaria vanno con segno negativo in C-17 «Interessi e altri proventi finanziari»

Contributi in conto capitale



Voce A-5 «Altri ricavi e proventi» con il criterio di competenza



In caso di tassazione in più esercizi, necessario rilevare fiscalità differita

CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Metodo raccomandato di contabilizzazione dei contributi in conto impianti

Rilevazione del contributo a conto economico (Metodo indiretto)



1. Il contributo viene imputato, per l'intero ammontare, nell'esercizio di competenza (consegna del bene) alla voce A-5 «Altri ricavi e proventi» del conto economico;
2. La parte di contributo di competenza degli esercizi successivi è rinviata iscrivendo il relativo importo nella voce «Risconti passivi»



L'utilizzo di tale metodo di contabilizzazione appare più rispettoso del cosiddetto «quadro fedele» di bilancio in quanto, evitando compensazioni di partite, consente una più chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'esercizio

Grazie e arrivederci